



Proposte di legge A.C. 217 Maccanti e A.C. 648 Mollicone recanti “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”

MEMORIA

SOMMARIO:

1. Presentazione LNPA	2
2. Lo scenario della pirateria audiovisiva in Italia	2
3. Osservazioni in merito alle proposte di legge in discussione	4
4. Blocco dinamico DNS/ indirizzi IP	6
5. Tempestività degli ordini di blocco	7
6. Piattaforma tecnologica con funzionamento automatizzato	9
7. Delisting	11
8. Sanzioni	11

Milano, 2 febbraio 2023



1. Presentazione LNPA

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate).

In particolare, la LNPA **promuove**, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge, **organizza** il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera, la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera e commercializza e tutela, ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs 9/2008, i diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni da essa organizzate.

La LNPA è quotidianamente impegnata nel contrastare la pirateria nelle sue diverse manifestazioni sia come battaglia culturale per promuovere la legalità, sia perché il non riconoscere agli aventi diritto i proventi del proprio lavoro pone a rischio non solo il profitto delle imprese, ma anche il futuro dell'organizzazione e diffusione al pubblico degli eventi sportivi che interessano il nostro paese.

2. Lo scenario della pirateria audiovisiva in Italia

Come noto, nel corso degli ultimi anni, la pirateria digitale è divenuta una vera e propria "piaga" e ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravissimi danni all'economia italiana e, più nello specifico, alla LNPA e alle società calcistiche che ne fanno parte.



Per comprendere l'incidenza del fenomeno, basti pensare che la pirateria digitale ha generato **danni pari a 1,7 miliardi di euro** di perdita in termini di fatturato delle aziende italiane, una **perdita di PIL di circa 716 milioni di euro** nonché di circa **9.400 posti di lavoro** oltre che mancati introiti fiscali per 319 milioni di euro (come si evince dalla ricerca Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva italiana del giugno 2022¹). Tra l'altro, per la prima volta, nel 2021, è stato anche stimato il **danno legato alla pirateria di sport live: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro**.

Difatti, gli **atti di pirateria riguardanti** i programmi e gli **sport live risultano essere in mercato aumento**, registrandosi per i secondi **32,5 milioni di atti nel 2021, +5%** rispetto al 2019, con un netto aumento della pirateria digitale. In particolare, si conferma preoccupante la **crescita della fruizione di IPTV Illecite**, principale modalità di pirateria audiovisiva relativa agli eventi sportivi nel panorama italiano e oggetto di numerose recenti operazioni della Guardia di Finanza: nel **2021** i fruitori sono stati il **23%** della popolazione italiana, cifra più che raddoppiata rispetto al 10% registrato nel 2019, ovvero oltre **11,7 milioni di persone** hanno dichiarato di aver utilizzato almeno una volta le IPTV illecite per la visione di film, serie/fiction, programmi tv ed eventi sportivi live. Del pari, vi è una **maggiore diffusione della pirateria in mobilità tramite smartphone o tablet** è in netta crescita: il **30% predilige un "consumo fuori-casa"** (era il 22% nel 2019).

Ancora da evidenziare, in tale ottica, è l'estensione della platea di pirati, con il **43% degli adulti italiani** che nel 2021 hanno commesso almeno un atto di pirateria (con un aumento del 6% rispetto al 2019 e del 3% rispetto al bimestre di *lockdown*).

¹ https://fapav.it/wp-content/uploads/2018/11/BROCHURE-A4_Ipsos-2022_1.5.pdf.



Per quanto riguarda i gli **ordini dinamici e i blocchi ottenuti dall'Autorità Giudiziaria** a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 sino a quella in corso (al 31.12.2022), **sono stati inibiti 496 servizi IPTV, 4.190 nomi a dominio** (di cui 2.483 bloccati a seguito di decreti *inaudita altera parte* e 1.707 quali variazioni rispetto alle IPTV già inibite) **e 7.660 indirizzi IP** (di cui 4.654 inibiti a seguito di decreti *inaudita altera parte* e 3.006 quali variazioni). Si tratta di dati assai significativi nella loro entità aggregata, ma che – esaminato il dettaglio delle stagioni calcistiche scorse – attestano, da un lato, lo sviluppo del fenomeno illecito e, dall'altro, l'attività di contrasto sempre crescente posta in essere dalla LNPA.

Ad esempio, le IPTV inibite sono passate da 28 (per la stagione 2018/19) a 177 (per quella 2021/2022). I nomi a dominio inibiti sono passati da 146 (per la stagione 2018/19) a 1.252 (per quella 2021/2022). Ancora, gli indirizzi IP inibiti sono passati da 123 (per la stagione 2018/19) a 2.299 (per quella 2021/2022).

I dati crescenti sono confermati anche per il **campionato in corso**, non ancora pervenuto alla fine del suo girone di andata, nel corso del quale **sono state già inibite 52 IPTV, 1.082 nomi a dominio e 731 indirizzi IP**.

Infine, a titolo esemplificativo, per comprendere meglio la vastità del fenomeno illecito, uno dei partner tecnici a cui LNPA demanda l'attività di individuazione, monitoraggio e *notice* delle violazioni - ha rilevato, in **relazione soltanto all'ultimo turno di campionato, 12.573 infrazioni**.

3. Osservazioni in merito alle proposte di legge in discussione

La LNPA ha accolto e valutato con estremo favore l'iniziativa parlamentare assunta dagli Onorevoli Maccanti e Mollicone fin dall'inizio della XIX Legislatura, raccogliendo e continuando nell'importante lavoro già svolto con le Commissioni



Riunite VII Cultura e IX Trasporti durante la precedente Legislatura in occasione dell'esame delle proposte C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

Le proposte di legge andrebbero in particolare a colmare un *vulnus* di tutela per tutti quei contenuti di natura sportiva che necessitano di **provvedimenti tempestivi e duraturi** al momento della loro prima diffusione al pubblico e distribuzione "in diretta" o assimilabili, quali gli *highlights* quando trasmessi durante le partite o poco dopo la fine delle stesse. Gli attuali interventi cautelari su impulso dell'Autorità Giudiziaria e dell'AGCOM stessa, specialmente a partire dall'attuazione delle Direttive *E-commerce* (2000/31/CE), *InfoSoc* (2001/29/CE) e *Enforcement* (2004/48/CE), comportano tuttora delle tempistiche di attuazione degli ordini cautelari che non combaciano con le necessità di tutela dei contenuti trasmessi *live*, poiché in questi casi la disponibilità *online* da fonti illecite dei medesimi contenuti va ad impattare immediatamente ed in negativo sugli investimenti fatti dalle società legittime titolari dei diritti d'autore e connessi.

A questo proposito, è importante rilevare che AGCOM, nel solco delle proposte di legge avanzate nel corso della precedente Legislatura, ha già avviato una consultazione pubblica a partire dal 27 dicembre 2022 con delibera n. 445/22/CONS (<https://www.agcom.it/documents/10179/28873571/Delibera+445-22-CONS/7d4d7344-9085-440c-a691-14348c38f366?version=1.0>), con cui intende raccogliere osservazioni ed elementi di informazione dai principali *stakeholders* in merito ad una proposta di modifica al proprio Regolamento contenuto nella delibera n. 680/13/CONS, il medesimo che le proposte di legge in oggetto intendono aggiornare, affinché vengano inseriti all'art. 9-*bis*, concernente il procedimento cautelare AGCOM, i nuovi commi da 4-*bis* a 4-*sexies*. In particolare, tali commi prevedono una procedura



accelerata per la tutela delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta o assimilate, per le quali sarà richiedibile l'emissione di un primo ordine cautelare **entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza**, con cui il soggetto legittimato potrà altresì richiedere che, una volta adottato l'ordine, i destinatari di quest'ultimo disabilitino **entro 30 minuti** tutte le ulteriori segnalazioni di violazioni del relativo contenuto. Considerato il procedere in parallelo di questo procedimento consultivo, si ritiene fondamentale che l'approvazione della futura legge – che all'art. 7 prevede appunto che AGCOM aggiorni il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 – ne tenga considerazione, in modo da evitare futuri contrasti.

In merito, si segnala che LNPA ha già presentato ad AGCOM le sue osservazioni e che ha chiesto di poter illustrare nel corso di apposita audizione.

Le due proposte di legge in discussione affrontano alcuni **temi di particolare interesse** dell'intero settore audiovisivo, come il **blocco dinamico degli IP e/o DNS**, la **tempestività degli ordini di blocco dei siti per i contenuti in diretta o assimilabili**, una **piattaforma tecnologica per il funzionamento automatizzato delle successive violazioni**, un efficace **delisting** dei siti illeciti dai motori di ricerca e la tipologia di **sanzione proposta**.

4. Blocco dinamico DNS/ indirizzi IP

LNPA accoglie con favore l'introduzione espressa per la prima volta nel panorama normativo del blocco dinamico **non solo dei nomi a dominio** di primo e secondo livello (secondo il sistema dei "*DNS-Domain Name System*") **ma anche degli indirizzi IP**. Da tempo infatti l'Autorità Giudiziaria permette di combattere il fenomeno



degli indirizzi “*alias*” di quelli già bloccati in precedenza sui quali sono state accertate delle violazioni (*in primis* il Tribunale di Milano con numerosi provvedimenti, quali ad esempio l’ordinanza del 23.6.2020, confermata in sede di reclamo da altra ordinanza del 19.11.2021, *Lega Serie A c. Cloudflare*). L’aggiunta del riferimento agli indirizzi IP permette inoltre di combattere anche dinanzi ad AGCOM il fenomeno delle “**IPTV pirata**”, il cui funzionamento si fonda solo in parte sui siti internet, usati specialmente per promuovere le attività illecite che poi vengono perpetrate tramite *server* collegati a precisi indirizzi telematici.

La rilevanza di quest’attività si coglie nell’osservare, come già poco sopra segnalato, che a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 ad oggi sono stati bloccati 496 servizi IPTV, 4.190 nomi a dominio (di cui 2.483 bloccati a seguito di decreti *inaudita altera parte* e 1.707 quali variazioni rispetto alle IPTV già inibite) e 7.660 indirizzi di IP (di cui 4.654 inibiti a seguito di decreti *inaudita altera parte* e 3.006 quali variazioni).

5. Tempestività degli ordini di blocco

La prevista maggiore tempestività di azione di AGCOM rispetto a quella attualmente contemplata dal suo Regolamento come già rilevato è un argomento di massima importanza. Infatti, il fattore tempo rappresenta un elemento cruciale per una efficace azione di contrasto agli illeciti, soprattutto per l’industria sportiva che organizza e si occupa della distribuzione gli eventi *live* con specifiche licenze, per i quali la tempestività dell’intervento è determinante ai fini di un corretto sfruttamento economico dei contenuti. Attualmente, la modifica del Regolamento AGCOM prevedrebbe un intervallo di tre giorni tra l’istanza e l’ordine cautelare *ex art. 9-bis* per le prime segnalazioni e 30 minuti per le successive violazioni segnalate.



L'importanza della tempestiva azione amministrativa si coglie ancor più facendo un paragone con i provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente dai Tribunali di Merito, che dispongono sì un intervento “*immediato*” degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

È importante però che questa tempestività non venga inficiata dalla “**temporaneità**” che attualmente sembra paventata dalle proposte modifiche al Regolamento AGCOM, dato che al comma 4-*quater* dell'art. 9-*bis* si prevede che “*i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni*”. Tale previsione è ad avviso di LNPA da rivalutare, è ciò è già stato fatto presente ad AGCOM ed è oggetto di discussione, dato che:

- (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, che sono permanenti
- (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP
- (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite.

Inoltre, si tratterebbe di un inspiegabile beneficio concesso alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite e usano tali indirizzi riattivarli al termine degli eventi sportivi anche perché vi sarebbe il rischio serio e concreto che detti indirizzi



siano poi nuovamente usati per una attività illecita. In estrema sintesi significherebbe consentire a dette organizzazioni criminali di “poter piratare per fasce orarie”.

6. Piattaforma tecnologica con funzionamento automatizzato

Al fine di rendere possibile il sistema di intervento immediato predisposto all'art. 2, l'art. 7 della proposta di testo A.C. 217 (Maccanti) prevede che l'AGCOM istituisca un tavolo tecnico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi a dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una “*piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato*”, da implementarsi entro diciotto mesi dall'inizio del tavolo di discussione.

A tal proposito, si rileva che tale tavolo tecnico coincide in pratica con la consultazione già avviata da AGCOM, che intende istituire un sistema “*machine to machine*” che permetta di rispettare il limite dei 30 minuti relativo agli interventi sulle ulteriori violazioni rilevate. Si sottolinea che tale piattaforma dovrebbe risultare automatizzata e certificata, in modo da permettere un'immediata comunicazione tra i titolari dei diritti e gli ISP coinvolti, senza che intervenga un controllo AGCOM di fondatezza sostanziale della segnalazione, ma solo di completezza e regolarità formale, rimanendo a carico della responsabilità del titolare la correttezza di ciascuna segnalazione. Sarà comunque possibile un controllo *ex post* o a campione di AGCOM e la manifesta fondatezza della segnalazione dovrebbe essere facilmente testimoniata dal fatto che fin dalla prima segnalazione il titolare dei diritti abbia dichiarato l'elenco dei soggetti legittimati alla trasmissione e diffusione in pubblico dei contenuti.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata dispone ordini di blocco c.d. “dinamici”, ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le



trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Tale piattaforma non dovrebbe essere particolarmente costosa secondo le nostre stime, trattandosi sostanzialmente di definire protocolli sicuri di comunicazione tra server, alleviando al contrario i costi attualmente sostenuti dagli ISP che in maniera disorganica devono fare fronte in qualsiasi orario e giorno della settimana alle varie segnalazioni con personale dedicato e diminuendo i tempi di intervento.

L'uso di questa tecnologia non deve comunque diventare una condizione necessaria per l'attuazione dei blocchi, ma un metodo semplificato di comunicazione con gli ISP, altrimenti in caso di suo malfunzionamento o di mancato utilizzo da parte degli ISP stessi verrebbe menomata la tutela dei diritti d'autore e connessi oggetto del progetto di legge.

La previsione dei diciotto mesi per l'implementazione risulta oltre modo ingiustificata e superata dagli eventi in considerazione dei lavori già in essere nell'ambito della consultazione pubblica avviata dall'AGCOM e della necessità di una azione rapida a tutela dei contenuti audiovisivi la cui contraffazione arreca gravi danni all'industria del settore e al sistema paese . In ogni caso a tale tavolo tecnico, debbono comunque partecipare LNPA e gli altri soggetti titolari dei diritti e non solo i *“prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati”*, come invece attualmente previsto dall' art. 7 dell'A.C. 217 Maccanti.



7. Delisting

Si accoglie con molto favore anche la scelta espressa all'art. 2 delle proposte di legge che prevede l'obbligo a carico dei motori di ricerca di provvedere immediatamente alla deindicizzazione dei siti web e delle pagine internet oggetto di blocco da parte dell'AGCOM. All'Autorità Amministrativa viene inoltre conferito il potere di emettere ordini anche direttamente a carico delle dei fornitori di servizi della società dell'informazione a qualsiasi titolo coinvolti al fine di rendere non più fruibili i contenuti illecitamente diffusi.

Riteniamo queste misure di particolare importanza, dal momento che è sempre più diffusa la pratica di cercare i nuovi nomi di dominio dei siti bloccati dall'AGCOM sui canali social o sui motori di ricerca. Una richiesta immediata di *delisting* da parte dell'Autorità contribuirebbe al fine di impedire l'accesso a contenuti non autorizzati dai titolari dei diritti.

8. Sanzioni

I corrispettivi artt. 6 delle due proposte di legge affrontano il tema delle sanzioni in caso di inottemperanza agli ordini AGCOM, con alcune differenze sebbene la differenza nella pratica sia più apparente che reale: l'**A.C. 217 Maccanti** prevede una **sanzione amministrativa irrogata dall'AGCOM** stessa che sulla base dell'art. 1, comma 31, L. n. 249/1997, potrebbe spaziare da 10.000 euro al 2 per cento del fatturato riferito al periodo fiscale chiuso l'anno prima della sanzione, mentre l'A.C. 648 Mollicone propone una sanzione penale per gli individui e amministrativa ex art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 per le società, in questo caso comminata dall'Autorità Giudiziaria, minacciando nel primo caso una reclusione da tre mesi a un anno e nel



secondo una sanzione fino a 500 quote che possono singolarmente arrivare da 258,00 euro a 1.549,00 euro.

La prima proposta presenta una presunta maggiore rapidità, poiché a sanzionare sarebbe l'AGCOM e non sarebbe necessario un processo civile/penale; la seconda proposta invece potrebbe sembrare più preoccupante per chi riceve la sanzione e più incisiva, poiché darebbe accesso anche a ulteriori conseguenze quali l'intervento della Guardia di Finanza, i sequestri e altri provvedimenti penali. Va però tenuto presente che difficilmente in questi casi si arriva a individuare il soggetto persona fisica colpevole della violazione e minacciare gli ISP, specialmente i *mere conduit*, che solitamente si adeguano il prima possibile a disattivare i contenuti illeciti, sicché le sanzioni penali potrebbero sembrare eccessive e sproporzionate.

Ringraziando ancora per l'opportunità di intervento, qualora ve ne fosse la necessità, si presta il consenso alla pubblicazione della presente memoria scritta sul sito internet della Camera dei Deputati.